



Città di Foggia
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA SINDACALE

nr. 23 del 07/06/2017

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA FESTA DELLA BIRRA

IL SINDACO

RILEVATO che in occasione della manifestazione in oggetto si rende necessario prevenire situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica a tutela dell'integrità fisica della popolazione;

VERIFICATO che, in particolare, occorre scongiurare il rischio di lesioni fisiche rinvenienti dalla dispersione al suolo di contenitori e bottiglie in vetro utilizzate per il consumo di bevande, soggette a facile rottura e, conseguentemente, potenzialmente idonee a determinare il ferimento delle persone;

RITENUTO indispensabile, quindi, adottare provvedimenti per prevenire e contrastare gli eventi pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e l'integrità fisica dei cittadini innanzi descritti;

CONSIDERATO l'elevato numero di partecipanti registratosi nel corso della medesima manifestazione tenutasi lo scorso anno e, conseguentemente, potendosi prevedere un massiccio afflusso di avventori e visitatori;

VISTI

- l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 8 lett. "b)" del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città",

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, ovvero in occasione della manifestazione denominata "Festa della Birra", è vietata la vendita a qualsiasi titolo ivi compresa quella mediante distributori automatici, la somministrazione ed il consumo di bevande in bottiglie e contenitori di vetro, a decorrere dalle ore 00:00 del giorno 09/06/2017 e fino alle ore 07:00 del giorno 12/06/2017, in tutta l'area del Centro Storico della Città di Foggia, compresa tra le seguenti vie: c.so Garibaldi (da via Vittime Civili), fino a p.zza Cesare Battisti, proseguendo con vico Al Piano fino a via della Repubblica, proseguendo da via Della Repubblica (angolo vico Al Piano) fino a via Arpi, proseguendo dalla stessa via Arpi fino a via Fuiani, proseguendo da via Fuiani e terminando all'incrocio di c.so Garibaldi, via Vittime Civili.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, comma I-bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. da euro 25 ad euro 500.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.p., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.p..

DISPONE

che, previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Foggia, la presente ordinanza sia pubblicata per giorni dieci all'Albo Pretorio del Comune di Foggia e sia immediatamente eseguita.

Il Corpo di Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- Ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia, entro gg. 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza è inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze del Sindaco, pubblicata all'Albo Pretorio e resa nota mediante avviso sul sito web istituzionale del Comune di Foggia e mediante diffusione attraverso la stampa locale.

IL SINDACO
Franco Landella

